



COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)

Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544

mune.esperia@tin.it - E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it – P.E.C.: comune.esperia@anutel.it

Prot. n. 2276

ORDINANZA N. 6 DEL 18-03-2020

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. Z0011 DEL 18/03/2020 - DIPSOSIZIONI URGENTI MISURE DI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - REGOLAMENTAZIONE ORARI ATTIVITÀ COMMERCIALI

IL SINDACO

RICHIAMATI i seguenti atti:

- il D.P.C.M. 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020 - Edizione Straordinaria;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020 – Serie Generale;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 59 dell'8 marzo 2020 - Serie Generale;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 62 del 9 marzo 2020 - Serie Generale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 64 del 11 marzo 2020 - Serie Generale;

VISTI i seguenti atti:

- l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17 marzo 2020 recante: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l' Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18 marzo 2020 Recante: "Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

POSTO che la su richiamata ordinanza prevede che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali stabilita con l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010, non si applica, oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica, alle seguenti ulteriori attività: alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; alle attività di commercio effettuate per



COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)

Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544

mune.esperia@tin.it - E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it – P.E.C.: comune.esperia@anutel.it

mezzo di distributori automatici; alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.

DATO ATTO che la suddetta ordinanza stabilisce, altresì, che “Nei Comuni fino a 5.000 abitanti, con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita, il Sindaco valuta l’opportunità, mediante ordinanza, di anticipare l’orario di apertura delle attività medesime rispetto a quanto previsto al punto 1) dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010”

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), prevede che *“1.In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

SENTITE le attività commerciali presenti sul territorio comunale;

VALUTATA, pertanto, l’opportunità di anticipare l’orario di apertura delle attività commerciali presenti sul territorio comunale;

DISPONE

a decorrere dal 19.03.2020 e sino al 05/04/2020, salvo nuova determinazione da adottarsi sulla base delle prescrizioni governative e regionali, la possibilità per tutte le attività commerciali diverse da quelle indicate nell’articolo 1 dell’Ordinanza regionale n. Z00011 del 18/03/2020 (farmacie, parafarmacie, attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici; attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati,



COMUNE DI ESPERIA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

C.F. 81000170605 – P.IVA 01804500609 - Viale Vittorio Veneto, 5 - 03045 Esperia (FR)

Tel 0776.937612/3 – fax 0776.937544

mune.esperia@tin.it - E mail Protocollo: comune.esperia.prot@virgilio.it – P.E.C.: comune.esperia@anutel.it

situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service), di anticipare l'orario di apertura alle ore 7:00, fermo restando l'orario di chiusura che resta confermato alle 19:00 nei giorni feriali e alle 15:00 nei giorni festivi;

le su richiamate limitazioni non si applicano alle attività artigianali consentite (ad esempio forni) le quali possono continuare a rispettare gli orari vigenti salvo diversa disposizione governativa o regionale.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone;
 - Comando Stazione dei carabinieri;

AVVERTE

le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

Rag. Giuseppe Villani